

Legge Regionale 3 giugno 1983, n. 21.

«Modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto, di cui all' articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni».

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, l'erogazione del contributo per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi, nonché per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale nei settori del commercio, artigianato, turismo e spettacolo è regolato dalle seguenti norme.

Art. 2

A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliari del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale, ubicate sul territorio della Regione Campania, è concesso un contributo pari al 75% delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

Il contributo, in caso di decesso dei titolari di impresa, è concesso a favore degli eredi subentranti nell'attività.

Il contributo è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere e delle attrezzature, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno, qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistici - ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa.

Ai fini di cui al comma precedente, per miglioramenti ed adeguamenti funzionali si intendono le iniziative che apportano innovazioni atte al conseguimento di un aumento della produttività e/o ammodernamento dell'esercizio e/o miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro e delle condizioni igienico - sanitarie, con il mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti al sisma.

Le agevolazioni di cui sopra sono estese agli investimenti e spese ammissibili documentati, realizzati anche in data anteriore alla presentazione della domanda, purchè siano connessi ai danni provocati dal terremoto e coerenti alle finalità della legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

La spesa ammissibile per l'adeguamento funzionale della impresa non potrà essere superiore al 30% della spesa ammessa a contributo per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi, dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal sisma.

Per le imprese obbligate al trasferimento dell'azienda dal centro abitato nei Piani Insediamenti Produttivi (PIP) il limite di cui al precedente comma è elevato al 40% ed è ulteriormente aumentato del 2,5% per ogni unità occupazionale in più rispetto agli occupati del 23 novembre 1980, sino al massimo del 60% della spesa ammessa per la ricostruzione e la riparazione dei locali ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione delle attrezzature.

Al titolare dell'impresa, locatario dell'immobile, è riconosciuto il contributo del 75% per la riparazione e ricostruzione delle attrezzature, rinnovo degli arredi, l'eventuale acquisizione del suolo nei PIP e per l'adeguamento funzionale, ferma restante la possibilità di contributi previsti da altre leggi ordinarie per l'eventuale spesa per la costruzione dell'immobile nel quale ricollocare l'attività.

All'imprenditore locatario può essere riconosciuto nella misura del 75% della spesa il contributo per la

ricostruzione o la riparazione dell'immobile qualora il proprietario lo autorizzi alla presentazione della istanza, alla quale dovrà essere allegata copia autenticata del contratto registrato di locazione dell'immobile con la medesima destinazione d'uso, con scadenza non prima di anni nove dalla data della domanda, stipulato fra le parti predette.

Per le imprese proprietarie dell'immobile danneggiato sono assimilabili alle spese per la ricostruzione quelle concernenti l'acquisto nello stesso Comune di volumi edificati, qualora per ragioni sismiche, per vincoli urbanistici od ambientali si renda necessario il trasferimento della impresa.

Le aree di sedime sono acquisite al patrimonio del Comune.

La possibilità di destinare i nuovi locali all'esercizio della medesima attività svolta dal richiedente al momento del sisma, deve essere attestata dal Sindaco.

Art. 3

La domanda intesa ad ottenere la concessione del contributo va inoltrata al Presidente della Giunta regionale per il tramite di Aziende o Istituti di Credito operanti sul territorio regionale entro i termini previsti dall' art. 14 della legge 219/81 esuccessive modifiche ed integrazioni.

Alla domanda occorre allegare, in particolare:

- 1) autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal Sindaco;
- 2) perizia giurata approvata dalla Commissione Provinciale di cui all' articolo 22 della legge 219/81;
- 3) dimostrazione dell'avvenuto deposito del progetto presso il competente ufficio del Genio Civile ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Nella domanda deve essere specificato il periodo entro il quale si prevede di realizzare l'investimento.

Nel caso che entro il termine fissato dal disposto legislativo richiamato al primo comma del presente articolo, gli interessati non fossero in possesso della documentazione occorrente, potrà ugualmente prodursi istanza di concessione di contributo, con riserva di presentazione della documentazione necessaria entro e non oltre i sei mesi dal termine utile per la presentazione della domanda di concessione del contributo o dalla data di definitiva approvazione degli strumenti urbanistici di cui all' art. 28 della legge 219/81 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ritenute prodotte nei termini le domande di concessione di contributo corredate dalle perizie giurate inoltrate entro il 31 dicembre 1982 alle Commissioni Provinciali di cui all' art. 22 della legge 219/81, purchè venga prodotta tutta la documentazione prevista entro i termini di cui al precedente comma del presente articolo.

Art. 4

La domanda tendente ad ottenere l'approvazione della perizia giurata va presentata alla Commissione Provinciale costituita giusta art. 22 della legge 219/81, territorialmente competente, entro i termini di cui al primo comma del precedente articolo 3 e comunque non oltre tre mesi dalla data di definitiva approvazione degli strumenti urbanistici di cui all' art. 28 della legge 219/81 .

Alla domanda va allegata la seguente documentazione in duplice originale o copie autentiche e solo la perizia giurata in triplice originale o un originale e due copie autentiche;

A) copia schede A e B di cui all'Ordinanza del Commissariato Straordinario del Governo per le zone terremotate n. 15 del 3 dicembre 1980 oppure Ordinanza Sindacale o altra idonea documentazione attestante la diretta dipendenza del danno dall'evento sismico;

B) perizia giurata con annesso computo metrico e/o preventivo di spesa, eventuale progetto, anche separati, ma comunque giurati;

C) titolo di proprietà dell'immobile oppure dichiarazione sostitutiva di notorietà per la proprietà dell'immobile;

D) autorizzazione amministrativa ovvero iscrizione registro ditte Camera Commercio, ovvero licenza d'esercizio per gli anni 1980/81, ad eccezione del settore artigiano;

E) certificato d'iscrizione all'Albo Provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, per le sole imprese artigiane.

F) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulta l'indicazione o meno di somme percepite a titolo di indennizzo relativo a eventuali contratti di assicurazione per danni derivanti dal sisma e di non avere o meno ottenuto, nè chiesto, nè di avere intenzione di chiedere provvidenze previste, per i medesimi titoli, da leggi statali o regionali;

G) certificato di vigenza del Tribunale nel caso di società legalmente costituite.

E' fatta salva la facoltà di richiedere, ai fini istruttori, qualsiasi altra documentazione.

La Commissione si avvale per l'istruttoria delle domande di supporto tecnico messo a disposizione della Giunta regionale, anche mediante l'utilizzazione di esperti convenzionati ai sensi dell' art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La seduta della Commissione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.

La Commissione è convocata dal Presidente o su espressa richiesta di almeno tre membri.

Le decisioni sono validamente espresse quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La Commissione tiene apposito registro cronologico delle istanze di approvazione delle perizie giurate in cui annota:

- 1) data di acquisizione dell'istanza;
- 2) eventuale richiesta di atti integrativi;
- 3) parere finale con data di trasmissione al Presidente della Giunta regionale.

La Commissione esaurita l'istruttoria tecnico - amministrativa, oltre a restituire l'originale della perizia giurata all'interessato, contestualmente, provvederà a trasmettere una delle copie della documentazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

La perizia di cui al precedente articolo deve essere giurata da un tecnico iscritto all'Albo di categoria, vistata e siglata in ogni sua parte su pagine numerate richiamate in calce, con l'elenco delle eventuali tavole illustrative allegate, anch'esse giurate.

La perizia deve essere formulata in modo tale che risultino i seguenti elementi:

- constatazione e descrizione dei danni subiti in correlazione con l'evento sismico con l'indicazione del relativo ammontare, distinto per le singole voci (fabbricati, macchinari, attrezzature, ecc.);

- valutazione del progetto di riparazione e/o di ricostruzione in termini di validità e indicazione della spesa complessiva ripartita anche tra le singole voci di spesa e distinte per l'eventuale miglioramento ed adeguamento funzionale;

- elementi giustificativi dell'opportunità e/o necessità degli interventi previsti per il miglioramento e l'adeguamento funzionale e/o dello acquisto;

- indicazione analitica delle spese già sostenute e documentate dall'imprenditore per l'esecuzione di lavori di carattere provvisorio;

- percentuale del mutuo rapportato alle opere distrutte o danneggiate per l'applicazione delle norme di cui al 1° comma dell'art. 23 della legge 219/81 e successive integrazioni e modificazioni.

L'istruttoria e l'esame delle perizie giurate avvengono secondo l'ordine cronologico di ricezione delle perizie stesse.

Art. 6

Alle imprese di cui all' art. 2 ubicate nei Comuni classificati disastri, va riservato almeno il 40% delle somme disponibili.

Le somme non impegnate ai sensi del precedente comma sono comunque utilizzate ai sensi della presente legge.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, definisce il riparto tra le province e tra i settori fermo restando la riserva di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7

La Giunta regionale, acquisita la domanda e la relativa documentazione da parte dell'azienda o istituto di credito, dispone la concessione di contributo, distinto per lavori ed acquisto di attrezzature e/o arredi, e l'accreditamento.

Il contributo è erogato tramite l'azienda o l'istituto di credito di cui al primo comma in ragione del:

- per lavori:

- a) 50% del contributo concesso all'inizio dei lavori certificato dal Sindaco;
- b) un ulteriore 35% del contributo concesso al completamento della metà dei lavori da documentarsi con stato di avanzamento sottoscritto con responsabilità solidale dal titolare del contributo, dal direttore dei lavori e dalla impresa, da presentarsi alla azienda di credito;
- c) restante 15% del contributo concesso dopo l'ultimazione dei lavori da documentare con contabilità finale, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dalla Commissione di cui all' articolo 22 della legge 219/ 81 tra i tecnici regionali individuati dalla Giunta regionale.

- per attrezzature ed arredi:

- a) 50% del contributo concesso in base alla copia dell'ordine firmato dal titolare del contributo vistato dalla ditta fornitrice;

b) 30% del contributo residuo sulla base di apposita dichiarazione sottoscritta, con responsabilità solidale dal titolare del contributo e da un tecnico iscritto all'Albo Professionale di categoria attestante l'avvenuta consegna delle attrezzature e/o arredi e relativa bolla di accompagnamento della ditta fornitrice da presentarsi all'azienda o istituto di credito di cui al primo comma del presente articolo;

c) restante 20% del contributo concesso ad avvenuta installazione e funzionamento delle attrezzature e/o sistemazione degli arredi ed esibizione delle fatture debitamente quietanzate previo collaudo da parte di un tecnico nominato dalla Commissione di cui all' art. 22 della legge statale 219/81 tra i tecnici dipendenti della Regione individuati dalla Giunta.

Su espressa richiesta dell'imprenditore, qualora l'attività dell'impresa sia ripresa in sistemazione temporanea, può essere accordata l'erogazione anticipata della quota parte di contributo per l'acquisto di attrezzature e rinnovo arredi.

La liquidazione dell'anticipazione avviene dietro esibizione di regolari atti di acquisto ed a seguito di verbale di collaudo da parte di un tecnico nominato dalla Commissione di cui all' art. 22 della legge 219/81 tra i tecnici dipendenti della Regione individuati dalla Giunta regionale.

Art. 8

Con il provvedimento di concessione del contributo, vengono fissati i termini entro i quali l'intervento dovrà essere iniziato e completato.

Il contributo non sarà integrato se, a consuntivo, la spesa sostenuta dall'impresa risulta superiore a quella prevista nella perizia giurata; se, invece, risulterà inferiore, il contributo verrà ridotto al 75% della spesa ammissibile effettuata.

Qualora il titolare del contributo, per ragioni che non siano dipendenti da forza maggiore non avvii il programma di investimento entro e non oltre tre mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo, decade dalla concessione.

Art. 9

Per la concessione del contributo sarà osservato l'ordine cronologico di arrivo delle domande, corredate di tutta la documentazione prescritta.

Le domande di contributo già inoltrate si intendono acquisite se gli interessati provvederanno ad integrare la documentazione occorrente ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 10

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania è autorizzato a stipulare apposita convenzione con Aziende o Istituti di Credito operanti nell'ambito del territorio regionale per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 11

Ai componenti e al Segretario delle Commissioni Provinciali di cui all' art. 22 della legge statale n. 219/81 viene corrisposta una indennità di L. 10 .000 per ogni perizia approvata, oltre alla indennità del rimborso spese di viaggio, per ogni riunione della Commissione, nella misura prevista dalle leggi della Regione Campania per il proprio personale, per quei componenti che abbiano la propria residenza in Comune diverso da quello ove si riunisce la Commissione.

Ai collaudatori di cui all' art. 7 della presente legge è attribuito il compenso previsto dalle tariffe professionali vigenti ridotte del 30%. Al personale messo a disposizione delle Commissioni Provinciali non si applica, ai fini del trattamento di missione, la limitazione di cui all'ultimo comma dell' art. 1 della LR 4 maggio 1979, n. 21, nel testo sostituito con LR 17 marzo 1981, n. 17.

L'onere per l'attuazione della presente legge grava sui fondi destinati alla Regione Campania per gli interventi di cui all' art. 3 della legge statale n. 219/ 81 e successive modifiche ed integrazioni.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 422, 424 e 426 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983.

Art. 12

Delle provvidenze previste dalla presente legge è data la più ampia pubblicità attraverso la diffusione di opuscoli a stampa ed ogni altro idoneo mezzo a cura della Giunta regionale.

Art. 13

Sullo stato di attuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale riferisce con relazione scritta ogni sei mesi alla Commissione Consiliare competente.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 giugno 1983

Fantini